



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 25/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- È titolare di due buoni fruttiferi emessi il 15/04/1989.
- Sul retro di uno dei titoli sono presenti due diverse stampigliature che modificano i rendimenti originariamente previsti.
- Sul retro dell'altro buono è invece apposto un solo timbro che modifica i tassi originari, ma nessuna variazione è disposta per il periodo dal 21° al 30° anno.
- Parte ricorrente chiede di poter ottenere per entrambi i buoni "i giusti interessi e la giusta cifra".

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- I buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P.
- I rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno.
- Il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno.
- Per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- La giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'intermediario.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ribadisce le contestazioni già svolte con particolare riferimento alla mancanza di timbro modificativo dei rendimenti dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente, titolare di due buoni della serie Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

Oggetto del ricorso sono due buoni fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi il 15/04/1989, quindi successivamente al D.M. 13/06/1986 (in vigore dall'1/07/1986). Detti buoni presentano caratteristiche diverse e sono oggetto di differenti contestazioni, dovendo pertanto essere trattati separatamente.

Il buono n. *162 presenta sul fronte il timbro della serie Q/P, mentre sul retro è riportata la stampigliatura relativa ai rendimenti originari e timbro di modifica per il periodo dal 1° al 20° anno. Con riferimento al buono in oggetto, parte ricorrente chiede l'applicazione dei rendimenti assoluti indicati in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono per il periodo dal 21 al 30° anno.

In proposito, secondo il Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020) assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). In tale ottica, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge. La domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono n. *162 della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

Anche il buono n. *294 è stato emesso nel periodo di collocazione della serie Q/P. Diversamente da quanto osservato in merito all'altro titolo, per i primi venti anni sono apposti sul retro del buono i timbri di due serie differenti, oltre alla tabella originaria, che si riferiscono alla serie Q/P e alla serie P/O. La tabella originaria riporta invece i rendimenti della serie O, a cui appartiene il modulo cartaceo di emissione del buono in esame. A fronte dell'apposizione di timbri discordanti, la ricorrente sostiene la prevalenza del timbro recante i rendimenti più favorevoli, vale a dire quelli della serie P. La richiesta è



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

espressamente formulata nel reclamo relativo al buono n. *294, mentre nel ricorso la doglianza appare formulata in termini meno precisi.

Questa domanda non può essere accolta. L'orientamento più recente dei Collegi è nel senso di applicare i rendimenti della serie Q per tutta la durata del buono. Il Collegio reputa non meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione dei rendimenti dei primi venti anni di durata, di cui alle originali tabelle stampigliate sui buoni appartenenti alle serie P e Q/P. Deve, infatti, rilevarsi che questo Collegio aderisce all'orientamento dell'Arbitro secondo cui non è la presenza di un doppio timbro o di una duplice indicazione, sul titolo, dei rendimenti a determinare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1370 c.c. - che dispone un'interpretazione del modulo o formulario nel senso più favorevole alla parte che non l'ha predisposto -, bensì solo l'assoluta illeggibilità dei timbri stessi. Ne consegue, in applicazione dei principi generali appena illustrati, che i rendimenti risultanti dall'ultimo timbro devono essere considerati efficaci e vincolanti tra le parti. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i timbri apposti sul retro dei titoli delle serie P e Q/P siano sicuramente leggibili, fa sì che trovino applicazione i rendimenti indicati sull'ultimo timbro sovrapposto in ordine cronologico (cfr. Collegio di Milano, n. 9493/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto della parte ricorrente a pretendere per il buono n. *162 della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate ab origine sul retro del titolo n. *162, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie il ricorso nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA